



Newsletter n. 1/2009

## USA - LIECHTENSTEIN

**Stati Uniti e Liechtenstein stipulano un accordo storico per lo scambio di informazioni tra le rispettive amministrazioni finanziarie.**

### 1.- Introduzione.

Il giorno 8 dicembre 2008 Stati Uniti e Liechtenstein hanno sottoscritto un accordo al fine di consentire lo scambio di informazioni di natura fiscale tra i due Paesi (US – Liechtenstein Tax Information Exchange Agreement, di seguito, per brevità, “l’Accordo”). Tale accordo determina un significativo progresso per un Paese, quale il Liechtenstein, che è stato contestato anche in tempi recenti per la sua disciplina sul segreto bancario.

\* \* \*

### 2.- Entrata in vigore della Convenzione e regime transitorio.

L’accordo bilaterale entrerà in vigore il 1° gennaio 2010. Il Liechtenstein ha dunque un anno di tempo per adeguare la propria normativa nazionale agli obblighi convenzionali assunti.

Coerentemente, gli Stati Uniti prolungheranno per il periodo provvisorio di un anno (fino al 31 dicembre 2009) il trattamento del Liechtenstein come “Qualified Intermediary Jurisdiction”. Tale condizione consente ai singoli istituti finanziari del Liechtenstein di stipulare con l’Amministrazione finanziaria statunitense (l’“IRS”, acronimo di Internal Revenue Service) un “Qualified Intermediary Agreement”. Quest’ultimo consta di un accordo in forza del quale un istituto finanziario straniero si obbliga a fornire alle autorità americane informazioni relative ai propri clienti residenti nel territorio degli USA. Quale contropartita, l’istituto finanziario è legittimato: 1) a serbare il segreto bancario sui clienti, non residenti in USA, che investano in titoli statunitensi; 2) applicare sui relativi proventi una ritenuta alla fonte a tasso agevolato.

Se il Liechtenstein adotterà tempestivamente le misure necessarie al pieno rispetto della convenzione stipulata, gli Stati Uniti estenderanno al Liechtenstein il regime di “Qualified Intermediary Jurisdiction” ordinario, avente durata di 6 anni.

\* \* \*

Con l’entrata in vigore della Convenzione (dal 1° gennaio 2010), gli Stati Uniti saranno legittimati a chiedere informazioni relativi a periodi d’imposta dal 2009; inoltre potranno ottenere dal Liechtenstein documenti o altre informazioni antecedenti il 2009 solo se tale domanda concerne l’accertamento di un periodo d’imposta successivo al 2008. In caso di accertamento relativo ad un periodo d’imposta anteriore al 2009, gli Stati Uniti potranno chiedere notizie, ai sensi del trattato USA – Liechtenstein di mutua assistenza legale, solo in quanto relative a fattispecie qualificate come reati tributari.

\* \* \*

STUDI  
COLLEGATI:  
LINKED LAW  
FIRMS:

ARGENTINA  
*Buenos Aires  
Mendoza  
Rosario  
Salta*

AUSTRIA  
*Wien*

BRAZIL  
*São Paulo  
Rio de Janeiro*

CHILE  
*Santiago de  
Chile*

CHINA  
*Beijing  
Shanghai*

COLOMBIA  
*Bogotà*

ECUADOR  
*Quito*

GREECE  
*Athens*

HUNGARY  
*Budapest*

MÉJICO  
*Ciudad de  
Méjico*

PERÙ  
*Lima*

SPAIN  
*Barcelona*

SWITZERLAND  
*Bern  
Zurich*

URUGUAY  
*Montevideo*

VENEZUELA  
*Caracas*



### 3.- Contenuto della Convenzione.

L'Accordo consentirà alle autorità degli Stati Uniti, nel corso di procedimenti civilistici o penalistici, di chiedere, a partire dal 2010, informazioni fiscali relative a cittadini statunitensi con patrimoni in Liechtenstein, riguardo a tutti i tipi di imposte federali.

Tra le novità più rilevanti della Convenzione vi è la possibilità per le autorità statunitensi di chiedere informazioni concernenti sia ipotesi di evasione, sia ipotesi di frode fiscale.

Mentre nel regime previgente, l'IRS doveva dimostrare l'esistenza di una frode (il che rendeva l'accesso particolarmente difficoltoso) l'Accordo equipara, ai fini dello scambio di informazioni, la frode all'evasione.

\* \* \*

Il Liechtenstein è tenuto a fornire le informazioni richieste senza alcun limite, e non può opporre che tali informazioni siano coperte da proprie indagini di carattere tributario o penale.

Se non dispongono già delle notizie richieste, le autorità del Liechtenstein sono tenute ad adottare misure idonee a procurarsele. E le richieste formulate dall'IRS devono essere ottemperate, anche se riguardano soggetti non residenti, o sono possedute solo da soggetti non residenti.

Le informazioni trasmesse potranno essere utilizzate esclusivamente a fini fiscali e le competenti autorità sono tenute a garantire la riservatezza delle notizie scambiate in esecuzione dell'Accordo.

a cura di:

**Giovanni Moschetti**

[g.moschetti@studiosmoschetti.com](mailto:g.moschetti@studiosmoschetti.com)

**Bruno Nichetti**

[b.nichetti@studiosmoschetti.com](mailto:b.nichetti@studiosmoschetti.com)

**Alessandro Vigna**

[a.vigna@studiosmoschetti.com](mailto:a.vigna@studiosmoschetti.com)

STUDI  
COLLEGATI:  
LINKED LAW  
FIRMS:

ARGENTINA  
*Buenos Aires  
Mendoza  
Rosario  
Salta*

AUSTRIA  
*Wien*

BRAZIL  
*São Paulo  
Rio de Janeiro*

CHILE  
*Santiago de  
Chile*

CHINA  
*Beijing  
Shanghai*

COLOMBIA  
*Bogotà*

ECUADOR  
*Quito*

GREECE  
*Athens*

HUNGARY  
*Budapest*

MÉJICO  
*Ciudad de  
Méjico*

PERÙ  
*Lima*

SPAIN  
*Barcelona*

SWITZERLAND  
*Bern  
Zurich*

URUGUAY  
*Montevideo*

VENEZUELA  
*Caracas*